

ARIANNA ALPINI

Law Art Humanities

Creative Connections Methodology

Metodologia di Connessioni Creative



Con la collaborazione di
In collaboration with

P. Buongiorno, F. Castellani, C. Danani, F. Ferretti, E. Frontoni
V. Gaballo, A. Hanna, E. McNulty, A. Mengoni, E.R. Meschini
E.M. Musso, L. Romeo, S. Santuccio, P. Sernani, F. Stara, G. Vulpiani



Edizioni Scientifiche Italiane

ARIANNA ALPINI

Law Art Humanities
Creative Connections Methodology
Metodologia di Connessioni Creative

Con la collaborazione di
In collaboration with

**P. Buongiorno, F. Castellani, C. Danani, F. Ferretti, E. Frontoni,
V. Gaballo, A. Hanna, E. McNulty, A. Mengoni, E.R. Meschini,
E.M. Musso, L. Romeo, S. Santuccio, P. Sernani, F. Stara, G. Vulpiani**



Edizioni Scientifiche Italiane

Il volume è stato pubblicato con il contributo della ricerca scientifica “Diritto, Arte e Discipline umanistiche: metodologia di connessioni creative”, 2022-2023, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata

The volume was published with the contribution of scientific research “Law, Art and Humanities: methodology of creative connections”, 2022-2023, Department of Law, University of Macerata

Il disegno della copertina e i disegni interni al volume sono opera di Salvatore Santuccio.

ALPINI, Arianna
Law Art Humanities
Creative Connections Methodology
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024
pp. 436; 24 cm
ISBN 978-88-495-5558-5

© 2024 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Indice

PARTE PRIMA / PART ONE

1. L'idea centrale: la filosofia <i>nel</i> diritto/ <i>The Core Idea: Philosophy in Law</i>	9
2. La rilevanza giuridica delle contaminazioni/ <i>Legal Significance of Contamination</i>	11
3. La 'teoria impura del diritto' e la missione del diritto privato/ <i>The 'Impure Theory of Law' and the Mission of Private Law</i>	13
4. Dalla certezza del diritto alla 'sicurezza' della conoscenza/ <i>From Legal Certainty to 'Security' of Knowledge</i>	15
5. La forma giuridica: diritto e arte/ <i>The Legal Form: Law and Art</i>	16
6. 'Cultura positiva' e 'cultura ideale'/' <i>Positive Culture' and 'Ideal Culture'</i>	17
7. L'impatto dell'Estetica e del 'Positivismo inclusivo' nelle Scienze giuridiche/ <i>The Impact of Aesthetics and 'Inclusive Positivism' in Legal Sciences</i>	19
8. Materia e forma. Le dimensioni del diritto/ <i>Matter and Form. The Dimensions of Law</i>	21
9. Metodologia/ <i>Methodology</i>	23
10. Gruppo di ricerca/ <i>Research Group</i>	32

PARTE SECONDA / PART TWO

1. Apprendimento/ <i>Learning</i>	37
2. Codice/ <i>Code</i>	89
3. Creatività/ <i>Creativity</i>	133
4. Dati/ <i>Data</i>	171
5. Dimensione/ <i>Dimension</i>	207
6. Fatto/ <i>Fact</i>	245
7. Interpretazione/ <i>Interpretation</i>	275
8. Istituzione/ <i>Institution</i>	315
9. Libertà/ <i>Liberty-Freedom</i>	355
10. Volontà/ <i>Will</i>	397
11. Considerazioni conclusive/ <i>Concluding Remarks</i>	429

26-XI
2023

sp



F A T T O

Diritto privato/Private Law*

Parole chiave: *atto, effetto, atto materiale, atto giuridico, negozio giuridico, autonomia privata, funzione, rapporto, interessi*

Il concetto di fatto è fondamentale nella cultura giuridica europea. Insieme al concetto di fatto è essenziale quello di effetto. Il fatto è l'evento o lo stato valutato dalla norma e l'effetto è la conseguenza giuridica che si collega al fatto. Al verificarsi di un fatto giuridico, infatti, l'ordinamento riconnette effetti giuridici, che si identificano, in linea di massima, nella nascita, nella modificazione o nell'estinzione di situazioni giuridiche soggettive. Innanzitutto, il fatto giuridico è qualunque accadimento al quale l'ordinamento attribuisce rilevanza giuridica [1], ricollegando al suo verificarsi effetti giuridici.

La rilevanza giuridica dei fatti dipende unicamente da una valutazione dell'ordinamento. I fatti si distinguono in naturali e umani. Naturali sono gli eventi non ascrivibili alla volontà consapevole dell'uomo (es. alluvione); mentre i fatti compiuti dall'uomo sono definiti atti. Tali atti vengono a loro volta distinti in atti materiali e atti giuridici. Un atto materiale è un atto o comportamento dell'uomo che viene preso in considerazione dall'ordinamento a prescindere dalla circostanza che sia volontario o involontario. Questo atto rileva unicamente per il suo risultato obiettivo.

Gli atti giuridici sono i comportamenti umani consapevoli e volontari produttivi di effetti giuridici; la volontarietà è elemento costitutivo della fattispecie: conseguentemente, il comportamento involontario non può essere qualificato come atto giuridico (volontà dell'atto ma non dell'effetto). Gli atti giuridici si distinguono in atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici. Gli atti giuridici in senso stretto e i negozi giuridici non sono definiti dal codice civile italiano, ma sono categorie concettuali assai discusse in dottrina. Atti giuridici in senso stretto sono gli atti umani consapevoli e volontari ai quali l'ordinamento ricollega gli effetti a prescindere dalla circostanza che tali effetti siano o meno voluti da chi agisce. Se dunque l'ordinamento da un lato attribuisce rilevanza alla volontà del comportamento, d'altro lato considera irrilevante la volontà degli effetti.

Il negozio giuridico, categoria elaborata dalla dottrina pandettistica, viene tradizionalmente definito come la manifestazione (o la dichiarazione) di volontà da parte di un soggetto, diretta alla produzione di un effetto giuridico [2]. Nel negozio giuridico la volontà del soggetto è finalisticamente orientata alla causazione dell'effetto e viene presa in considerazione dall'ordinamento in tale prospettiva (o meglio, al perseguimento di un risultato pratico coincidente con un determinato effetto giuridico). Il negozio giuridico costituisce lo strumento preposto all'esercizio dell'autonomia privata [3], che è uno dei concetti cardine del sistema giuridico: attraverso il negozio giuridico, infatti, il soggetto esercita il potere, riconosciuto dall'ordinamento, di auto-rego-

lare i propri interessi, disponendo delle situazioni soggettive di cui è titolare. L'autoregolamento, se conforme alle prescrizioni del diritto, è giuridicamente vincolante per le parti ed assume per le stesse "forza di legge". Nell'ampio concetto di negozio rientrano il contratto, il testamento, il matrimonio, l'atto costitutivo di una società. Le situazioni giuridiche soggettive vanno considerate sotto diversi profili, tra loro concorrenti: a) profilo effettuale, ogni situazione è effetto di un fatto; b) profilo dell'interesse, l'interesse è l'elemento giustificativo della situazione; c) profilo dinamico, la situazione soggettiva si configura come riferimento per la qualificazione di una pluralità di comportamenti. L'ordinamento giuridico conforma la funzione di ogni situazione soggettiva in una prospettiva sociale: la funzione concreta, quindi, è una funzione sociale. Valutare il fatto, per un giurista, significa individuarne la funzione, enucleare la sintesi complessiva degli interessi che quel fatto esprime. La funzione del fatto ne determina la struttura, la quale segue la funzione [4]. Atto e negozio giuridico esprimono un regolamento di interessi traducibile in effetti e quindi in situazioni soggettive.

Le situazioni soggettive sono sempre comprese entro un rapporto giuridico, del quale ciascuna situazione è un elemento. La definizione tradizionale costruisce il rapporto giuridico come relazione tra soggetti: è una definizione inesatta in quanto ci sono molteplici ipotesi in cui mancano due soggetti, ma sono già individuati due interessi e, quindi, due situazioni soggettive [5]. Una situazione soggettiva può essere momentaneamente senza soggetto o anche priva di soggetto determinabile a priori (es. promessa al pubblico; eredità con beneficio di inventario). Il rapporto, sotto il profilo strutturale, è dunque relazione tra situazioni soggettive e non tra soggetti e, dal punto di vista funzionale, è regolamento di interessi e si configura come l'ordinamento del caso concreto. Il rilievo funzionale del rapporto si manifesta come prosecuzione della funzione del fatto. La socialità della funzione rende complesso il contenuto della situazione soggettiva: tale complessità significa che nessuna situazione è pura, cioè soltanto attiva o passiva. Non vi è mai un potere senza alcun dovere o un dovere senza alcun potere. La complessità delle situazioni soggettive rispecchia la configurazione solidaristica dell'ordinamento costituzionale.

English Version

Keywords: *act, effect, material act, juridical act, legal transaction, private autonomy, function, relationship, interests*

The concept of fact is fundamental in the European legal culture. Together with the concept of fact, that of effect is essential. The fact is the event or state assessed by the rule and the effect is the legal consequence that is con-

nected to the fact. To the occurrence of a legal fact, indeed, the legal system reconnects legal effects, which are identified, in principle, in the creation, modification or extinction of subjective legal situations. First of all, a legal fact is any event to which the legal system attributes legal significance, linking legal effects to its occurrence [1].

The legal significance of facts depends solely on an assessment by the legal system. Facts are distinguished between natural and human. Natural are events that cannot be attributed to the conscious will of man (e.g. floods); whereas human-made facts are defined as acts. These acts are in turn distinguished into material acts and legal acts. A material act is an act or conduct of man that is taken into account by the legal system regardless of whether it is voluntary or involuntary. This act is only relevant for its objective result.

Legal acts are conscious and voluntary human behaviours that produce legal effects; voluntariness is a constitutive element of the case: consequently, involuntary behaviour cannot be qualified as a legal act (intention of the act but not of the effect). Legal acts are distinguished into legal acts in the strict sense and legal transactions. Legal acts in the strict sense and legal transactions are not defined by the Italian civil code, but are conceptual categories much discussed in doctrine. Legal acts in the strict sense are conscious and voluntary human acts to which the legal system attaches effects regardless of whether or not those effects are intended by the person acting. Thus, while the legal system on the one hand attaches significance to the intention of the conduct, on the other hand it considers the intention of the effects to be irrelevant.

The legal transaction, a category elaborated by the Pandectists' doctrine, is traditionally defined as the manifestation (or declaration) of will by a subject, directed to the production of a legal effect [2]. In the legal transaction, the subject's will is finalistically oriented to the causation of the effect and is taken into account by the legal system in that perspective (or rather, to the pursuit of a practical result coinciding with a certain legal effect). The legal transaction constitutes the instrument for the exercise of private autonomy [3], which is one of the pivotal concepts of the legal system: through the legal transaction, indeed, the subject exercises the power, recognised to him/her by the legal system, to self-regulate his/her interests, disposing of the subjective situations of which he/she is the owner. Self-regulation, if in conformity with the prescriptions of the law, is legally binding on the parties and assumes for them the "force of law". The broad concept of a transaction includes a contract, a will, a marriage, a deed of incorporation of a company. Subjective legal situations are to be considered under different profiles, which compete with each other: a) effectual profile, each situation is the effect of a fact; b) interest profile, the interest is the justifying element of the situation; c) dynamic profile, the subjective situation is configured as a reference for the qualification of a plurality of behaviours. The legal system conforms the function of every subjective

situation in a social perspective: the concrete function, therefore, is a social function. Evaluating the fact, for a jurist, means identifying its function, enucleating the overall synthesis of the interests which that fact expresses. The function of the fact determines its structure, which follows the function [4]. Act and legal transaction express a regulation of interests that can be translated into effects and thus into subjective situations.

Subjective situations are always included within a legal relationship, of which each situation is an element. The traditional definition constructs the legal relationship as a relationship between subjects: this is not an exact definition since there are many hypotheses in which two subjects are missing, but two interests and therefore two subjective situations are already identified [5]. A subjective situation may be temporarily without a subject or even without a subject that can be determined a priori (e.g. promise to the public; inheritance with benefit of inventory). The relationship, from the structural point of view, is therefore a relationship between subjective situations and not between subjects and, from the functional point of view, it is a regulation of interests and is configured as the ordering of the concrete case. The functional significance of the relationship manifests itself as the continuation of the function of the fact. The sociality of the function makes the content of the subjective situation complex: this complexity means that no situation is pure, i.e. only active or passive. There is never a power without any duty or a duty without any power. The complexity of subjective situations reflects the solidaristic configuration of the constitutional order.

*GIORGIA VULPIANI (Università di Macerata)

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES: [1] S. PUGLIATTI, A. FALZEA, *I fatti giuridici*, (1945), rist. Milano, 1996, p. 3 ss.; A. FALZEA, *Fatto giuridico*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, p. 941 ss. [2] R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1969; ID., *Negozio giuridico, Profili generali*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, 1990, p. 10 ss.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Rist. II ed., Napoli 2002. [3] L. FERRI, *L'autonomia privata*, Milano, 1959; S. PUGLIATTI, *Autonomia privata*, in *Enc. dir.*, IV, 1959, p. 366 ss.; P. PERLINGIERI, *Profili istituzionali del diritto civile*, Napoli, 1975, p. 66; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, vol. IV, Napoli, 2020, p. 4 ss.; R. SACCO, *Autonomia nel Diritto privato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, I, 1987, p. 517 ss.; M. GIORGIANNI, *Volontà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 1046; P. SCHLESINGER, *L'autonomia privata ed i suoi limiti*, in *Giur. it.*, 1999, IV, p. 229; G. VETTORI, *Autonomia privata e contratto giusto*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 42 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, vol. 3, Milano, 2002, p. 30 N. IRTI, *Per una concezione normativa dell'autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2018, pp. 555 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, vol. IV, Napoli, 2020, p. 4 ss. [4] P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2018, p. 76. [5] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 694.